Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 26/05/2026

FATTO

Il ricorrente afferma che in data 12 marzo 2025, in sede di atto notarile, ha stipulato con l'intermediario un contratto di mutuo di consolidamento che prevedeva, tra l'altro, l'estinzione di un finanziamento in essere presso un intermediario terzo (di seguito: Y*) per l'importo di € 7.127,07 mediante bonifico da eseguirsi a cura dell'intermediario. Il ricorrente afferma che il bonifico non è andato a buon fine a causa di un errore nell'indicazione del beneficiario: l'intermediario avrebbe invertito i nominativi, indicando «I*» anziché «Y*» pur in presenza del corretto IBAN, e l'operazione veniva successivamente stornata. Il ricorrente afferma che nessuna comunicazione gli è pervenuta attraverso i canali digitali dell'intermediario e di essere venuto a conoscenza del problema soltanto in data 7 ottobre 2025, circa 7 mesi dopo la stipula, tramite un dipendente della banca che gli ha inviato uno screenshot chiedendogli di verificare il saldo del pagamento.
Il ricorrente afferma di aver continuato a corrispondere le rate del finanziamento verso Y* — che avrebbe dovuto essere estinto dall'intermediario — al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli con la società finanziatrice, senza nel frattempo segnalare alcunché alla banca. Afferma di aver contestualmente rimborsato le rate del mutuo, il cui importo comprendeva anche la quota destinata all'estinzione del finanziamento pregresso. Solo a seguito del proprio intervento la situazione è stata regolarizzata mediante un nuovo bonifico che ha consentito l'estinzione del finanziamento verso Y* in data 16 ottobre 2025. Per tali ragioni il ricorrente chiede il rimborso di € 1.506,54, quantificato come segue: € 412,27 a titolo di interessi corrisposti a Y* nel periodo in cui il finanziamento avrebbe dovuto risultare estinto; € 1.044,56 a titolo di quota capitale rimborsata nel medesimo periodo; € 49,71 quale ulteriori competenze mensili corrisposte al momento della chiusura. Il ricorrente chiede altresì che l'intermediario gli fornisca comunicazioni personali in merito alle motivazioni del ritardo nell'avviso e alle implicazioni dell'errore sul piano di ammortamento del mutuo.
Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che veniva indicato un beneficiario scorretto: per tale ragione il bonifico non veniva correttamente eseguito e risultava stornato. L'intermediario afferma di

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

aver dato comunicazione di quanto accaduto alla funzione interna competente nel settembre 2025 e che nel periodo intercorrente il ricorrente ha continuato a versare le rate del finanziamento senza segnalare alcunché, con una condotta che — a suo avviso — contrasterebbe con i doveri di correttezza e buona fede e avrebbe interrotto il nesso causale tra la propria condotta e il pregiudizio dedotto. L'intermediario afferma di aver correttamente adempiuto una volta acquisito il nuovo conteggio estintivo, provvedendo al pagamento di € 6.662,11 in favore di Y* a saldo del finanziamento e alla restituzione al ricorrente di € 464,96 quale differenza tra l'importo originariamente stornato (€ 7.127,07) e il nuovo importo dovuto.

DIRITTO

La controversia riguarda la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente in relazione alla mancata esecuzione di un bonifico destinato all'estinzione di un finanziamento terzo, nell'ambito di un contratto di mutuo di consolidamento stipulato in data 12 marzo 2025.
La domanda nella parte in cui tende ad ottenere comunicazioni e delucidazioni dall'intermediario in ordine alle motivazioni del ritardo nell'avviso e alle implicazioni dell'errore sul piano di ammortamento del mutuo deve essere dichiarata inammissibile, sollecitando essa lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale estranea agli scopi e alle funzioni dell'Arbitro ovvero la condanna dell'intermediario ad un facere infungibile che esula dalla competenza dei Collegi ABF (cfr. Coll. Milano dec. n. 2220/2023; dec. n. 2040/2023). Per il resto il ricorso non può essere accolto per le ragioni che seguono.
È pacifico che le istruzioni di estinzione del finanziamento verso Y*, comprensive dell'IBAN e dell'intestazione del conto beneficiario, erano state fornite da Y* direttamente al ricorrente e da questi trasmesse all'intermediario. Il pagamento è stato poi disposto mediante la sottoscrizione della relativa documentazione da parte del ricorrente.
In tale sede il ricorrente, in possesso delle istruzioni di estinzione ricevute da Y*, era nella posizione di verificare la corrispondenza tra i dati di pagamento riportati— ivi inclusa l'intestazione del beneficiario — e quanto comunicatogli dal finanziatore. La verifica di tale corrispondenza rientrava nell'ordinaria diligenza esigibile dal contraente nell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1176 c.c. La sottoscrizione della documentazione senza accertare la correttezza dell'indicazione del beneficiario integra un concorso colposo del ricorrente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., di entità tale da escludere il diritto al risarcimento.
La condotta tenuta dal ricorrente nel corso del successivo svolgimento del rapporto concorre a confermare tale conclusione: per 7 mesi il ricorrente ha continuato a corrispondere le rate del finanziamento verso Y* senza formulare alcuna segnalazione all'intermediario, omettendo così di adottare le misure idonee a rilevare e contenere il danno lamentato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio non accoglie il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE